



U.S.R.

## IL RETTORE

**VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b);

**VISTA** la Legge 30/12/2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 18, comma 5 il quale prevede che presso le università possono partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca – qualunque ne sia l'ente finanziatore – e svolgere attività di ricerca, tra gli altri, i titolari di borse di studio o di ricerca bandite sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi;

**VISTO** il vigente *Regolamento di Ateneo per l'assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni*, emanato con D.R. n. 3557 del 19/10/2015;

**RITENUTO** opportuno, in considerazione delle mutate esigenze relative all'organizzazione delle attività di ricerca, modificare il suddetto Regolamento, al fine di apportare allo stesso i necessari aggiornamenti;

**VISTA** la Delibera n. 22 del 12/02/2025 (EO n. 132 del 19/02/2025) con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la modifica del *Regolamento di Ateneo per l'assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni* nel nuovo testo, ridenominato *Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il conferimento di borse di ricerca*, riportato nella predetta Delibera;

**VISTA** la Delibera n. 84 del 12/02/2025 (EO n. 219 del 28/02/2025) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla modifica del Regolamento di cui trattasi nel nuovo testo ridenominato *Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il conferimento di borse di ricerca* riportato nella sopra citata Delibera del Senato Accademico n. 22/2025;

## DECRETA

Il *Regolamento di Ateneo per l'assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni*, emanato con D.R. n. 3557 del 19/10/2015, è modificato e ridenominato *Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il conferimento di borse di ricerca*, come nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente Decreto.

Il suddetto *Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il conferimento di borse di ricerca* entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e, da quella data, sostituisce il Regolamento emanato con il sopra citato D.R. n. 3557/2015.

Area Affari Generali e Gestione Documentale  
Il Dirigente: *dott. Francesco BELLO*  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari  
Responsabile del Procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*

**IL RETTORE**  
**Matteo LORITO**



## REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DI BORSE DI RICERCA

### Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il conferimento di borse aventi ad oggetto attività di ricerca da parte dei Dipartimenti e Centri che svolgono attività di ricerca e/o coordinamento di progetti di ricerca in relazione alle attività dei Dipartimenti/Centri partecipanti al progetto.

### Articolo 2 – Finanziamento

1. Le borse di ricerca devono gravare interamente su finanziamenti esterni, pubblici o privati, anche provenienti da più soggetti e/o costituiti da economie di gestione, riassegnate al Dipartimento/Centro ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e riconducibili ai finanziamenti esterni di provenienza, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, il cui onere può gravare sull'Università, ove non già coperti.
2. Le borse di cui al presente Regolamento possono essere istituite anche con fondi derivanti da progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, anche attraverso le autorità nazionali, regionali o locali, fermo restando che - ai sensi dell'art. 18, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 - in tali casi si applicano le norme previste dai relativi bandi e, per quanto non previsto, le disposizioni del presente Regolamento.
3. Qualora le borse di ricerca siano istituite nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali o internazionali, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per tali borse prevalgono le norme definite dai relativi bandi e/o dai relativi contratti o convenzioni con i soggetti/enti finanziatori.

### Articolo 3 – Requisiti

1. Requisito di accesso alla selezione è il possesso della laurea magistrale/specialistica (laurea di secondo livello di cui al D.M. 270/04 o al D.M. 509/99) o laurea di cui all'ordinamento didattico previgente al D.M. 509/99 ovvero, sulla base della documentazione prodotta a pena di esclusione dal candidato, titolo conseguito presso università straniera dichiarato equipollente nel rispetto della normativa vigente nonché di eventuali accordi internazionali in materia ovvero titolo conseguito presso università straniera riconosciuto idoneo dalla Commissione esaminatrice ai soli fini dell'ammissione alla procedura di selezione.
2. Il bando di selezione può prevedere ai fini della valutazione ulteriori titoli universitari post-laurea.

### Articolo 4 – Incompatibilità

1. Le borse oggetto del presente Regolamento non sono cumulabili con i Contratti di ricerca di cui al vigente art. 22 della Legge 30/12/2010 n. 240 (nonché, fino ad esaurimento, con gli Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca) né con altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.
2. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento/Centro proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. La borsa di ricerca è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente pubblico o privato, tranne se l'assegnatario sia in possesso di nulla osta dell'ente pubblico o privato di appartenenza e collocato in aspettativa senza retribuzione per tutto il periodo di durata della borsa.



## **Articolo 5 – Durata e importo**

1. La durata della borsa, commisurata alle esigenze dell'attività e della copertura finanziaria, non potrà essere superiore a due anni.
2. L'importo della borsa, di norma, deve essere ricompreso tra un minimo di 1000 (mille/00) euro e un massimo di 2000 (duemila/00) euro lordi mensili; importi al di fuori dei predetti limiti devono essere adeguatamente motivati.
3. Le borse di ricerca non sono rinnovabili.

## **Articolo 6 – Istituzione delle borse**

1. Il responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di ricerca sottoporrà al Consiglio/Organo collegiale del Dipartimento/Centro la proposta di istituzione della borsa di ricerca, nonché la proposta di bando di selezione predisposta secondo lo schema-tipo reso disponibile sul sito web di Ateneo.
2. Il Consiglio/Organo collegiale del Dipartimento/Centro dovrà approvare:
  - a) le Classi di laurea magistrale di cui al D.M. 270/2004 (ovvero laurea specialistica/vecchio ordinamento equiparate) nell'ambito delle quali deve essere stato conseguito il titolo richiesto come requisito di accesso alla selezione tenuto conto delle attività di ricerca da svolgere;
  - b) i titoli valutabili;
  - c) la durata della borsa;
  - d) l'importo della borsa;
  - e) l'attività di ricerca, proposta dal responsabile della ricerca, che dovrà essere svolta dal borsista;
  - f) le modalità di svolgimento della selezione, ovvero se per soli titoli o titoli ed esame colloquio.
3. Sarà cura del Dipartimento/Centro che indice la procedura provvedere alla diffusione del bando per un periodo non inferiore a venti giorni, oltre che mediante la pubblicizzazione presso il Dipartimento/Centro, mediante l'affissione all'Albo ufficiale e la pubblicizzazione sul sito web di Ateneo secondo le procedure vigenti.

## **Articolo 7 – Procedura di selezione**

1. La borsa di ricerca sarà assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento/Centro che ha approvato l'istituzione della borsa, così composta:
  - a) due professori/ricercatori dell'Ateneo, di cui uno con funzioni di Presidente;
  - b) il professore/ricercatore responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di ricerca o un professore/ricercatore suo delegato;
2. La funzione di segretario verbalizzante è svolta da un'unità di personale tecnico amministrativo del Dipartimento/Centro che indice la selezione appartenente almeno all'Area dei Collaboratori amministrativi.
3. La Commissione giudicatrice procederà alla selezione secondo quanto previsto dal bando attraverso la valutazione dei titoli inviati dai candidati ed eventualmente anche mediante lo svolgimento di un esame colloquio.
4. La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i criteri riportati nel bando di selezione.
5. La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. In caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età.
6. La Commissione invierà il verbale delle operazioni di selezione al Direttore del Dipartimento/Centro, il quale, verificata la regolarità degli atti, procederà all'assegnazione della borsa, dandone comunicazione a mezzo PEC al candidato vincitore con l'indicazione delle modalità di accettazione della borsa, secondo il modello allegato allo schema tipo di bando.



7. Nel termine di 10 giorni dalla ricezione della PEC con la quale viene comunicato il conferimento della borsa l'assegnatario dovrà far pervenire al Dipartimento/Centro, a pena di decadenza e sempre a mezzo PEC, la dichiarazione di accettazione e le ulteriori dichiarazioni ed eventuale documentazione previste nel modello allegato allo schema-tipo di bando.

8. In caso di mancata accettazione da parte del vincitore, la borsa sarà assegnata ad altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria di merito predisposta dalla Commissione.

9. Il Direttore del Dipartimento/Centro, non appena conclusasi la procedura concorsuale, curerà gli adempimenti in materia di trasparenza.

## **Articolo 8 – Obblighi del borsista**

1. L'assegnatario della borsa avrà l'obbligo di:

- a) iniziare l'attività alla data prevista secondo le direttive impartite dal responsabile scientifico della ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo di durata della borsa, salvo quanto previsto dal successivo art. 10;
- c) presentare al termine dell'attività una relazione finale, controfirmata dal responsabile scientifico, completa e documentata sul programma di attività svolto.

2. L'assegnatario non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struttura.

## **Articolo 9 – Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. Alle borse di ricerca si applica il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla normativa in vigore al momento del pagamento del relativo importo.

2. L'Università provvede alla copertura assicurativa del borsista per gli infortuni connessi con l'attività di ricerca da svolgersi sostenendone i costi ove non già coperti.

## **Articolo 10 – Sospensione, revoca o rinuncia**

1. L'attività di ricerca può essere sospesa, a richiesta del borsista, per documentati motivi (malattia, maternità o altre gravi ragioni). In tal caso i periodi di sospensione sono recuperati al termine della naturale scadenza della borsa, previo accordo con il Responsabile Scientifico e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.

2. Durante i periodi di sospensione non viene corrisposto alcun compenso.

3. Qualora il titolare della borsa non svolga regolarmente l'attività senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute inadempienze o per altro giustificato motivo, il responsabile della ricerca può proporre la revoca della borsa al Direttore del Dipartimento/Centro.

4. Il titolare della borsa ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione al Dipartimento/Centro, con almeno dieci giorni di preavviso.

## **Articolo 11 – Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

**Schema-tipo di bando di selezione**

**Bando di selezione per l'assegnazione di n. .... borsa/e di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento/Centro .....**

**Articolo 1**

Con riferimento all'attività di ricerca finanziata nell'ambito della convenzione/progetto ..... (specificare la convenzione/progetto di riferimento) è indetta una selezione per il conferimento di n. ... borsa/e per attività di ricerca da svolgersi, presso il Dipartimento/Centro ..... avente ad oggetto: ..... (specificare la tipologia di attività di ricerca).

**Articolo 2**

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di laurea magistrale di cui al DM 270/04 nella Classe/nelle Classi ..... o laurea specialistica di cui al D.M. 509/99 nella Classe/nelle Classi ..... o laurea di cui all'ordinamento didattico precedente al D.M. 509/99) in ..... ovvero, sulla base della documentazione prodotta a pena di esclusione dal candidato, titolo conseguito presso università straniera dichiarato equipollente nel rispetto della normativa vigente nonché di eventuali accordi internazionali in materia ovvero titolo conseguito presso università straniera riconosciuto idoneo dalla Commissione esaminatrice ai soli fini dell'ammissione alla procedura di selezione.

Saranno altresì valutati, ai fini dell'assegnazione della borsa i seguenti ulteriori titoli universitari *post-laurea* ..... (da specificare nel caso siano stati previsti all'atto dell'approvazione del bando).

**Articolo 3**

La selezione avviene per titoli/per titoli ed esame colloquio (da specificare secondo quanto previsto all'atto dell'approvazione del bando).

**Articolo 4**

La borsa di ricerca avrà la durata di ..... (massimo due anni) e non è rinnovabile.

L'importo della borsa ammonta a € ..... lordi e sarà erogata dal Dipartimento/Centro in n. .... rate posticipate allo svolgimento dell'attività.

La borsa di ricerca non è cumulabile con i contratti di ricerca di cui al vigente articolo 22 della L. 30/12/2010 n. 240 (nonché fino ad esaurimento con gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca) né con altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.

La borsa di studio, inoltre, non è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente pubblico o privato tranne se l'assegnatario sia in possesso di nulla osta dell'ente pubblico o privato di appartenenza e collocato in aspettativa senza retribuzione per tutto il periodo di durata della borsa.

Non possono, inoltre, partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento/Centro proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

**Articolo 5**

Le domande di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice secondo il modello Allegato 1 al presente bando, debitamente firmate dai candidati, dovranno pervenire al Dipartimento/Centro ..... con le seguenti modalità ..... (PEC ovvero PICA) entro il giorno ..... (tra la data di affissione del bando all'Albo del Dipartimento/Centro ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande devono decorrere almeno venti giorni). La domanda dovrà avere come oggetto "**Bando di selezione per il conferimento di n. .... Borsa/e di Ricerca** "....." – rif. n. ....

Il presente bando è pubblicizzato presso il Dipartimento/Centro nonché pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito *web* di Ateneo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia di un documento di riconoscimento;
- *curriculum vitae*;

- la documentazione necessaria a dimostrare l'equipollenza o l'idoneità del titolo di partecipazione conseguito presso università straniera;
- la tesi di laurea (tradotta in lingua italiana o inglese se in lingua diversa dall'italiano o inglese), se valutabile;
- pubblicazioni scientifiche, se valutabili;
- eventuali ulteriori titoli universitari *post-lauream* valutabili;
- eventuali ulteriori titoli attinenti all'oggetto della attività di ricerca.

I titoli sopra elencati dovranno essere prodotti nel rispetto della normativa vigente in materia di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Tutte le comunicazioni ufficiali relative alla procedura di selezione saranno inviate all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione.

#### **Articolo 6**

La borsa di ricerca sarà assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento/Centro che ha approvato l'istituzione della borsa, così composta:

- due professori/ricercatori dell'Ateneo, di cui uno con funzioni di Presidente;
- il professore/ricercatore responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di ricerca o un professore/ricercatore suo delegato;

La funzione di segretario verbalizzante è svolta da un'unità di personale tecnico amministrativo del Dipartimento/Centro che indice la selezione appartenente all'Area dei Funzionari o dei Collaboratori amministrativi.

#### **Articolo 7**

La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato e (*laddove previsto*) sulla base di un esame colloquio riguardante argomenti inerenti le seguenti materie/tematiche: .....

La Commissione disporrà di n. 100 punti, da ripartire nel seguente modo:

- 1) voto di laurea o titolo straniero equipollente o idoneo, fino a ..... punti;
- 2) eventualmente tesi di laurea e/o pubblicazioni, fino a .... punti;
- 3) eventuali ulteriori titoli universitari *post-lauream* valutabili, fino a ... punti (*non oltre 30 punti*);
- 4) ulteriori titoli attinenti all'oggetto della attività di ricerca presentati dal candidato, fino a ... punti;
- 5) esame colloquio (se previsto) fino a ... punti (*non oltre 60 punti*).

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di attribuzione del punteggio nel rispetto dei criteri di trasparenza e parità di trattamento. I criteri di attribuzione del punteggio andranno specificati per iscritto e allegati agli atti della Commissione.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 60/100 dei punti disponibili.

#### **Articolo 8**

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito.

In caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

#### **Articolo 9**

La borsa di ricerca verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio.

La borsa di ricerca che per la mancata accettazione del vincitore resta disponibile sarà assegnata al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

#### **Articolo 10**

Nel termine di 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento/Centro apposita dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nel presente bando di selezione nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione, da redigere secondo il modello Allegato 2 al presente bando, ed eventuale ulteriore documentazione richiesta.

### **Articolo 11**

L'assegnatario della Borsa avrà l'obbligo di:

- iniziare l'attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal responsabile scientifico della ricerca;
- espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo di durata della borsa, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del vigente Regolamento *di Ateneo per l'istituzione e il conferimento di borse di ricerca*.
- presentare una relazione finale, a firma del responsabile scientifico e del borsista, al termine della borsa, completa e documentata sul programma di attività svolto.

L'assegnatario della Borsa non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struttura.

### **Articolo 12**

L'assegnatario della Borsa che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda comunque responsabile di altri gravi inadempimenti sarà dichiarato decaduto dal godimento della Borsa.

### **Articolo 13**

I dati personali degli interessati di cui questa amministrazione venga in possesso in virtù del presente procedimento, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, e ss.mm. e ii., nonché dal Regolamento Generale dell'Unione europea sulla protezione dei dati, n. 679/2016 e ss.mm. e ii., e dal Regolamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei Dati Personali, emanato con Decreto del Rettore n.1226 del 19/03/2021. I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli articoli 15 – 22 e 77 del Regolamento UE.”

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

**Schema-tipo di domanda di partecipazione**

Al Direttore del Dipartimento/Centro

-----

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di partecipare alla selezione per l'assegnazione di n. \_\_\_\_\_ borsa/e di ricerca di cui al Bando \_\_\_\_\_  
 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art  
 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

**DICHIARA**

COGNOME E NOME			
DATA DI NASCITA			
LUOGO DI NASCITA		PROV:	
CITTADINANZA			
RESIDENTE A		PROV:	CAP
	VIA		N.
RECAPITI	TEL. CELLULARE		
	MAIL:		
	PEC:		

➤ di essere in possesso del seguente Titolo di ammissione alla selezione, conseguito presso:

\_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_, con voto/risultato finale: \_\_\_\_\_:

	Laurea Magistrale in _____ (Classe delle Lauree Magistrali: LM-_____)
	Laurea Specialistica in _____ (Classe delle Lauree Specialistiche _____/S)
	Laurea vecchio ordinamento (ordinamento didattico previgente al D.M. 509/99) in: _____
	Titolo universitario conseguito presso università straniere dichiarato equipollente nel rispetto della normativa vigente nonché di eventuali accordi internazionali in materia, come risulta dalla documentazione allegata alla presente domanda/dichiarazione: _____ <i>(Indicare la denominazione del Titolo ed allegare ogni documentazione utile a dimostrare l'equipollenza)</i>
	Titolo, conseguito presso università straniera di cui si chiede il riconoscimento dell'idoneità da parte della Commissione preposta alla selezione, ai fini della ammissione alla stessa _____ <i>(Indicare la denominazione del Titolo ed allegare ogni documentazione utile a dimostrare l'idoneità del Titolo ivi compresa la Dichiarazione di valore)</i>

- di non essere dipendente di Enti Pubblici o Privati;

ovvero

- di essere dipendente dell'Ente \_\_\_\_\_, e di essere consapevole che, l'assegnazione della borsa è subordinata al rilascio da parte dell'Ente di appartenenza del nulla osta e alla concessione dell'aspettativa senza retribuzione per tutta a durata della borsa;

- di non essere titolare di assegni di ricerca, di contratti di ricerca di cui al vigente art. 22 della L. n. 240/2010, di altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti;

ovvero

- di essere titolare di assegno di ricerca/ contratto di ricerca di cui al vigente art. 22 della L. n. 240/2010 / altra borsa e di essere consapevole della loro non cumulabilità con la borsa di ricerca;

- in caso di sussistenza di una delle precedenti situazioni di incompatibilità/non cumulabilità di impegnarsi ad eliminare la stessa in caso di assegnazione della borsa di ricerca;

- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento/Centro che ha indetto la selezione per il conferimento della borsa ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

---

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali**

*I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una e-mail al seguente indirizzo: [ateneo@pec.unina.it](mailto:ateneo@pec.unina.it); oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: [rpd@unina.it](mailto:rpd@unina.it); PEC: [rpd@pec.unina.it](mailto:rpd@pec.unina.it). Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece il Dipartimento/Centro che ha indetto la selezione.*

*Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.*

**Avvertenze:**

1. Il dichiarante è responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28.12.00 n. 445);
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28.12.00 n. 445).

**Schema-tipo di dichiarazione di accettazione e sostitutiva di certificazione**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
con riferimento alla comunicazione di assegnazione della borsa di ricerca di cui al bando

\_\_\_\_\_ ,  
ACCETTA il conferimento della predetta borsa secondo le condizioni stabilite nel bando di selezione. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in materia previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,

**DICHIARA**

COGNOME E NOME			
DATA DI NASCITA			
LUOGO DI NASCITA		PROV:	
CITTADINANZA			
RESIDENTE A		PROV:	CAP
	VIA		N.
RECAPITI	TEL. CELLULARE		
	MAIL:		
	PEC:		

➤ di essere in possesso del seguente Titolo di livello universitario, conseguito presso:

\_\_\_\_\_,  
in data \_\_\_\_\_, con voto/risultato finale: \_\_\_\_\_:

	Laurea Magistrale in _____ (Classe LM: _____)
	Laurea Specialistica in _____ (Classe LS: _____/S)
	Laurea vecchio ordinamento (ordinamento didattico previgente al D.M. 509/99) in: _____
	Titolo universitario conseguito presso università straniera: _____

➤ di non essere dipendente di Enti Pubblici o Privati;

ovvero

➤ di essere dipendente dell'Ente \_\_\_\_\_ e di impegnarsi a produrre, prima dell'inizio dell'attività di ricerca, il nulla osta, concesso dal predetto Ente e l'atto di concessione della aspettativa senza retribuzione per la durata della borsa;

➤ di non essere titolare di assegni di ricerca, di contratti di ricerca di cui al vigente art. 22 della L. n. 240/2010, di altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti;

➤ di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento/Centro che ha indetto la selezione per il conferimento della borsa ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali**

*I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una e-mail al seguente indirizzo: [ateneo@pec.unina.it](mailto:ateneo@pec.unina.it); oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: [ripd@unina.it](mailto:ripd@unina.it); PEC: [ripd@pec.unina.it](mailto:ripd@pec.unina.it). Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece il Dipartimento/Centro che ha indetto la selezione. Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.*

**Avvertenze:** 1. Il dichiarante è responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28.12.00 n. 445);

2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28.12.00 n. 445).